SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia delle dogane

Agenzia del territorio

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 29 novembre 2006.

Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS. (Deliberazione n. 694/06/CONS).

06A11718

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2006, n. **294.**

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 58 del 2002, concernente le procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 2002, n. 58, concernente il «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover apportare disposizioni integrative e correttive al citato decreto ministeriale n. 58 del 2002, al fine di ottimizzare le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, anche mediante il contenimento dei relativi tempi di effettuazione e dei conseguenti oneri finanziari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3-10005/UCL in data 3 ottobre 2006);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 gennaio 2002, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:*

1) cultura generale;

2) preparazione tecnico-professionale;»;

b) all'articolo 2, comma 1, le lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

«*c) sedi e diario della prova d'esame scritta;*»;

«*d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;*»;

«*e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonché il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;*»;

«*f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;*»;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonché del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12.*»;

d) l'articolo 5 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole *«delle prove d'esame»* sono sostituite dalle seguenti: *«della prova d'esame scritta»*;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:

a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;

b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.»;

3) il comma 3 è soppresso;

4) al comma 5, le parole «*le prove d'esame abbiano*» sono sostituite dalle seguenti: «*la prova d'esame scritta abbia*»;

5) al comma 6, le parole «*marescialli aiutanti*» sono sostituite dalle seguenti: «*ispettori con il grado apicale*»;

e) il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: «MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Art. 6 (Prova d'esame scritta). — 1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.*

2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.

4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.

5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.»;

g) l'articolo 7 è soppresso;

h) l'articolo 8 è modificato come segue:

1) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «*Mancata presentazione alla prova d'esame scritta*»;

2) al comma 1, le parole «*di ciascuna delle prove d'esame*» sono sostituite dalle seguenti: «*della prova d'esame scritta*»;

3) al comma 2, le parole «*ciascuna prova d'esame*» sono sostituite dalle seguenti: «*la prova d'esame scritta*»;

i) l'articolo 9 è soppresso;

j) l'articolo 10 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole «*inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9*» sono sostituite dalle seguenti: «*dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2*»;

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole «*incarichi operativi o non operativi ricoperti,*» sono soppresse;

k) l'articolo 12 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole «*di cui agli articoli 9 e 11*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3*»;

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole «*punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9*» sono sostituite dalle seguenti: «*punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6*».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» relativa all'anno 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2006

Il Vice Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 277

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58, concernente «Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2002, n. 85.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 15 *(Correttivi)*. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995:

«Art. 58 *(Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami")*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti».

— La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181.

— La legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente: «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1957, n. 112.

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente: «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 1 *(Natura e dipendenza)*. — 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze».

— Si riporta il testo dell'art. 2 decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71:

«Art. 2 *(Ruoli degli ufficiali)*. — 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:

a) ruolo normale;

b) ruolo aeronavale;

c) ruolo speciale;

d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale.

3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, concernente: «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. prof. Vincenzo Visco, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2006, n. 137.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto 17 gennaio 2002, n. 58, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Articolazione delle procedure di valutazione)*. — 1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su:

a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3;

b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:

1) cultura generale;

2) preparazione tecnico-professionale;

c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione;

d) formazione dei quadri di avanzamento.».

«Art. 2 *(Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione)*. — 1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorità da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:

a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'art. 58-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

b) modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;

c) sedi e diario della prova d'esame scritta;

d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;

e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonché il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;

f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;

g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.».

«Art. 4 *(Comunicazioni agli ispettori partecipanti)*. — 1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalità ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.

2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'art. 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonché del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'art. 12.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.».

«Art. 5 *(Commissione giudicatrice)*. — 1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione *della prova d'esame scritta* che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti.

2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:

a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;

b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.

3. *(Soppresso)*.

4. La commissione giudicatrice può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.

5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata è costituito, laddove *la prova d'esame scritta abbia* luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2.

6. Ciascun comitato di vigilanza è composto da almeno due ufficiali e da uno o più *ispettori con il grado apicale*, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.».

— Gli articoli 7 e 9 del citato decreto n. 58 del 2002, soppressi dal presente regolamento, recavano, rispettivamente: «Prova di preparazione tecnico-professionale» e «Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame.».

— Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 12 del citato decreto n. 58 del 2002, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 8 *(Mancata presentazione alla prova d'esame scritta)*. — 1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento *della prova d'esame scritta*, sarà considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

2. Per *la prova d'esame scritta*, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.».

«Art. 10 *(Modalità procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti)*. — 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori *dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'art. 6, comma 2*, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale.

2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi:

a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti;

b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite;

c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti;

d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneità" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorità giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorità, sanzioni disciplinari di stato e di corpo.

3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:

a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'art. 2;

b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato è tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'art. 2.

4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.

5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.».

«Art. 12 *(Formazione dei quadri di avanzamento)*. — 1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito *di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3*, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante.

2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue:

a) il punteggio complessivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'art. 11, è moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto così ottenuto viene sommato *al punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'art. 6*;

b) il totale così determinato è diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;

c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parità di punteggio di merito, è data preferenza all'ispettore più anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.».

06G0314

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sabaudia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco ed a venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sabaudia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 ottobre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/S.E.L. Sabaudia Area II del 31 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultzioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Galatone (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Orazio Luigi Vaglio;

Considerato che, in data 6 ottobre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatone (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia Cazzella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galatone (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Orazio Luigi Vaglio.

Il citato amministratore, in data 6 ottobre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 213/2006 II/E.L. del 27 ottobre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatone (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia Cazzella.

Roma, 29 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cassiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di San Cassiano (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Raffaele Petracca;

Considerato che il citato amministratore, per effetto della sentenza del tribunale di Lecce pronunciata in data 25 settembre 2006, divenuta irrevocabile in data 21 ottobre 2006, è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Cassiano (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Cassiano (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Raffaele Petracca.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna, per un reato avente rilevanza agli specifici fini, pronunciata dal tribunale di Lecce in data 25 settembre 2006, divenuta irrevocabile in data 21 ottobre 2006.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cassiano (Lecce).

Roma, 30 novembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A11558

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 17 novembre 2006.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio 2005.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;

Visto, altresì, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60/2003 che, modifica il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, prevedendo la cadenza triennale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri di riparto dei fondi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2005, concernente i criteri di ripartizione dei fondi, relativo al periodo 2005-2007;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5 e quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta del relativo finanziamento;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Accertato, altresì, che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 17 dell'11 ottobre 2006;

Sentita, ai sensi dell'art. 5; del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, come risulta dal parere espresso in data 8 novembre 2006;

Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di 2.300.000,00 euro;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede istruttoria dei progetti è risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per € 4.493.175,00 sul capitolo 5210 e per € 4.936.922,00 sul capitolo 5211 della Tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali ha debitamente provveduto a richiedere al competente Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione del prescritto decreto di variazione di bilancio per il finanziamento dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato;

Vista la nota in data 6 aprile 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato ha rappresentato di non aver potuto procedere per ragioni tecnico contabili, e che pertanto le somme relative ai finanziamenti dei progetti delle amministrazioni statali non sono impegnabili;

Atteso quindi che per tali progetti non è possibile procedere, al momento, al finanziamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2005, pari ad € 9.428.853,28 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni, nonché all'Università degli studi di Cagliati e Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:

Regione Basilicata (€ 176.300,00) - Regione Calabria (€ 401.095,00) - Regione Molise (€ 103.200,00) - Regione Piemonte (€ 381.439,76) - Regione Puglia (€ 324.200,00) - Regione Sardegna (€ 332.959,96) - Regione Sicilia (€ 252.600,00) - Provincia autonoma di Trento (€ 136.900,00) - Regione Valle d'Aosta (€ 126.035,00) - RegioneVeneto (€ 158.340,00) - Regione Friuli Venezia Giulia (€ 2.100.000,00 - per un totale di € 4.493.069,72, gravano sul capitolo 5210 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 2 per l'esercizio finanziario 2005.

Regione Basilicata (€ 55.000,00) - Regione Calabria (€ 738.500,00) - Regione Molise (€ 130.000,00) - Regione Piemonte (€ 420.108,56) - Regione Puglia (€ 180.000,00) - Regione Sardegna (€ 2.476.175,00) - Regione Sicilia (€ 68.500,00) - Provincia autonoma di Trento (€ 135.000,00) - Regione Valle d'Aosta (€ 165.000,00) - Regione Veneto (€ 290.000,00) - Università Cagliari (€ 30.000,00) - Università di Udine (€ 47.500,00), Regione Friuli-Venezia Giulia (€ 200.000,00) per un totale di € 4.935.783,56, gravano sul capitolo 5211 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze Tab. 2 per esercizio finanziario 2005.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 238.

RIPARTIZIONE FONDI L. 482/99 - ESERCIZIO2005

SOGGETTO	IMPORTO

REGIONE BASILICATA	EURO
001 REGIONE	67.200,00
002 PROVINCIA POTENZA	50.000,00
003 S.COSTANTINO ALBANESE	55.500,00
004 SAN PAOLO ALBANESE	58.600,00
TOTALE	231.300,00

REGIONE CALABRIA	EURO
005 PROVINCIA CATANZARO	89.900,00
007 MAIDA	24.115,00
008 PROVINCIA COSENZA	218.500,00
009 COM. MONTANA POLLINO	25.000,00
010 ACQUAFORMOSA	10.000,00
011 CASTROREGIO	10.000,00
012 CERVICATI	10.000,00
013 CERZETO	10.000,00
014 CIVITA	27.500,00
015 FALCONARA	10.000,00
016 FIRMO	24.350,00
017 FRASCINETO	48.500,00
018 GUARDIA PIEMONTESE	15.000,00
019 SAN DEMETRIO CORONE	38.700,00
020 UNIONE ARBERIA	30.600,00
021 PLATACI	24.000,00
022 LUNGRO	24.000,00
023 MONGRASSANO	10.000,00
024 SAN BASILE	15.600,00
025SAN BENEDETTO ULLANO	10.000,00
026 SAN COSMO ALBANESE	10.000,00
027 SAN GIORGIO ALBANESE	10.000,00
028 SAN MARTINO DI FINITA	24.700,00
029 SANTA CATERINA ALBANESE	10.000,00
030 SANTA SOFIA D'EPIRO	13.500,00
031 SPEZZANO ALBANESE	10.000,00
032 VACCARIZZO	10.000,00
033 PROVINCIA CROTONE	45.600,00
034 CARFIZZI	10.000,00
035 SAN NICOLA DELL'ALTO	10.000,00
036 PROVINCIA REGGIO CALABRIA	212.500,00
037 COM. MON. VERSANTE IONICO MERID.	82.600,00
038 BOVA	4.900,00
039 CONDOFURI	2.800,00
040 PALIZZI	7.230,00
TOTALE	1.139.595,00

REGIONE MOLISE	EURO
042 REGIONE	197.500,00
043 MONTEMITRO	35.700,00
TOTALE	233.200,00

REGIONE PIEMONTE	EURO
044 COM. MON. VALLI PO BRONDA I.	29.968,40
045 COM.MON. VALLI GESSO E VERM.	24.702,00
046 COM. MON. VALLE STURA	32.100,00
047 COM. MON. VALLE VARAITA	46.527,76
048 COM. MON. VALLE MAIRA	100.000,00
049 CASTELDELFINO	10.040,00
050 CELLE DI MACRA	21.200,00
051 ELVA	9.550,00
052 MACRA	10.000,00
053 MELLE	4.650,00
054 PRADLEVES	10.000,00

055 ROCCAFORTE MONDOVI'	41.500,00
057 PROVINCIA TORINO	53.500,00
058 COM. MON. VAL CHISONE E G.	44.182,16
059 COM. MON. VAL PELLICE	19.950,00
060 COM.MON. ALTA VALLE SUSA	27.000,00
061 BARDONECCHIA	3.200,00
062 CONDOVE	20.520,00
063 EXILLES	10.000,00
064 GIAGLIONE	3.368,00
065 GIAVENO	23.360,00
066 PEROSA ARGENTINA	12.900,00
067 PONT CANAVESE	11.860,00
068 RONCO CANAVESE	6.800,00
069 SALBERTRAND	10.700,00
070 SUSA	22.100,00
071 VENAUS	11.870,00
072 ORNAVASSO	180.000,00
TOTALE	801.548,32

REGIONE PUGLIA	EURO
073 GRECIA SALENTINA	381.700,00
074 PROVINCIA FOGGIA	119.700,00
077 SAN MARZANO	2.800,00
TOTALE	504.200,00

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	EURO
078 COMPRENSORIO LADINO	112.500,00
079 FIEROZZO,FRASSILONGO,PALU'	90.000,00
080 LUSERNA	69.400,00
TOTALE	271.900,00

REGIONE SARDEGNA	EURO
082 PROVINCIA CAGLIARI	30.000,00
083 DECIMOMANNU	15.000,00
084 DECIMOPUTZU	15.000,00
085 UNIONE COMUNI PARTEOLLA	30.000,00
086 ELMAS	10.000,00
088 ISILI	13.200,00
089 MARACALAGONIS	10.000,00
090 MONSERRATO	15.000,00
091 NURAGUS	10.200,00
092 NURALLAO	15.000,00
093 PIMENTEL	15.000,00
094 QUARTU S. ELENA	15.000,00
095 QUARTUCCIU	10.000,00
096 SAN NICOLÒ	10.000,00
097 SAN SPERATE	15.000,00
099 SERRI	15.000,00
101 SILIUS	10.000,00
102 SINNAI	10.000,00
103 VILLASALTO	15.000,00
104 VILLASPECIOSA	15.000,00
105 FLUMINIMAGGIORE	15.000,00
106 NUXIS	15.000,00
107 SANTADI	15.000,00
109 GENURI	15.000,00
110 SARDARA	15.000,00
111 SERRAMANNA	15.000,00
112 SERRENTI	10.000,00
113 SETZU	15.000,00
114 SIDDI	15.000,00
115 USSARAMANNA	15.000,00
116 VILLACIDRO	15.000,00
117 VILLAMAR	15.000,00
118 ARITZO	15.000,00
120 AUSTIS	10.200,00
121 BELVÌ	10.200,00
122 BITTI	15.000,00
123 BOLOTANA	13.200,00
124 DESULO	10.200,00
125 DORGALI	13.200,00
126 DUALCHI	13.200,00
127 GADONI	15.000,00
128 GAVOI	10.200,00
129 ASSOC. COMUNI IRGOLI	38.000,00
130 LEI	13.200,00
131 LOCULI	13.200,00
132 LODÈ	13.200,00
133 LODINE	13.200,00
134 LULA	13.200,00
135 MACOMER	15.000,00
136 MAMOIADA	13.200,00
137 MEANA SARDO	13.200,00
138 NORAGUGUME	13.200,00
139 ASL NUORO	28.200,00
140 NUORO	13.200,00
141 IX COM.MONTANA NUORESE	28.200,00
142 PROVINCIA NUORO	84.900,00
143 OLZAI	13.200,00
144 ONANÌ	13.200,00
145 ONIFERI	13.200,00
146 ORANI	13.200,00
147 ORGOSOLO	13.200,00
148 OROSEI	13.200,00
149 OROTELLI	13.200,00
150 ORTUERI	13.200,00
152 OSIDDA	13.200,00
153 OTTANA	13.200,00
154 OVODDA	13.200,00
155 POSADA	13.200,00
156 SARULE	13.200,00
157 SILANUS	13.200,00
158 SINDIA	13.200,00
159 SINISCOLA	15.000,00
160 COM. MONT. BARONIE	28.200,00
161 SORGONO	15.000,00
162 COM. MONT. BARBAGIA	26.741,00
163 TETI	15.000,00
164 TIANA	15.000,00
165 TONARA	15.000,00
166 TORPÈ	13.200,00
167 BAUNEI	13.200,00
168 ELINI	14.000,00
169 GAIRO	15.000,00
170 ILBONO	15.000,00
171 JERZU	13.200,00
172 PROVINCIA LANUSEI	30.000,00
173 LOCERI	15.000,00
174 OSINI	13.200,00
175 SEUI	13.200,00
176 TERTENIA	10.200,00
177 ULASSAI	13.200,00
178 URZULEI	10.200,00
179 VILLAGRANDE STRISAILI	13.200,00
180 ARZACHENA	14.873,96
181 BERCHIDDA	13.200,00
182 BUDDUSÒ	10.000,00
183 BUDONI	13.200,00
184 OSCHIRI	14.000,00
185 AIDOMAGGIORE	15.000,00
186 ALBAGIARA	15.000,00
187 ALES	14.000,00
188 ARDAULI	15.000,00
189 BARATILI SAN PIETRO	15.000,00
190 BAULADU	14.000,00
191 BIDONÌ	15.000,00
192 BONARCADO	15.000,00
193 CABRAS	14.000,00
194 CUGLIERI	6.160,00
195 CURCURIS	15.000,00
196 FLUSSIO	15.000,00
197 FORDONGIANUS	15.000,00
198 GENONI	14.000,00
199 GHILARZA	14.000,00

200 GONNOSNÒ	15.000,00
201 LACONI	15.000,00
202 MARRUBIU	14.000,00
203 MODOLO	13.200,00
204 MOGORELLA	15.000,00
205 MOGORO	15.000,00
206 MONTRESTA	13.200,00
207 MORGONGIORI	15.000,00
208 NARBOLIA	14.000,00
209 ORISTANO	15.000,00
210 PROVINCIA ORISTANO	44.000,00
211 PALMAS ARBOREA	15.000,00
212 PAULILATINO	15.000,00
213 RIOLA SARDO	14.000,00
214 SAGAMA	13.200,00
215 SAMUGHEO	15.000,00
216 . SCANO DI MONTIFERRO	10.000,00
217 SEDILO	15.000,00
218 SENEGHE	14.000,00
219 SENIS	15.000,00
220 SIMALA	15.000,00
221 SOLARUSSA	15.000,00
222 SORRADILE	15.000,00
223 SUNI	13.200,00
224 TERRALBA	10.000,00
225 TINNURA	13.200,00
226 TRESNURAGHES	14.000,00
227 ULA TIRSO	15.000,00
228 USELLUS	15.000,00
229 VILLANOVA TRUSCHEDU	15.000,00
230 ZERFALIU	15.000,00
231 ALÀ DEI SARDI	13.200,00
233 ANELA	10.000,00
234 BONO	14.000,00
235 BONORVA	14.000,00
236 BORUTTA	13.200,00
237 BOTTIDA	13.200,00
238 BURGOS	14.000,00
239 CARGEGHE	14.000,00
240 CODRONGIANOS	14.000,00
241 COSSOINE	13.200,00
242 ESPORLATU	13.200,00
243 FLORINAS	12.700,00
244 ILLORAI	13.200,00
245 MARA	12.950,00
246 OLMEDO	12.700,00
247 OSILO	13.260,00
248 OSSI	13.550,00
249 PERFUGAS	13.200,00
250 PLOAGHE	13.550,00
251 POZZOMAGGIORE	13.550,00
252 PUTIFIGARI	13.550,00
253 ROMANA	13.550,00
254 SENNORI	13.200,00
255 TISSI	14.000,00
256 USINI	13.550,00
257 VILLANOVA MONTELEONE	13.550,00
258 REGIONE SARDEGNA	280.000,00
TOTALE	2.809.134,96

REGIONE SICILIA	EURO
259 PALAZZO ADRIANO	87.550,00
260 CONTESSA ENTELLINA	88.750,00
261 PIANA DEGLI ALBANESI	54.900,00
262 MEZZOJUSO	89.900,00
TOTALE	321.100,00

REGIONE VALLE D'AOSTA	EURO
263 REGIONE	193.235,00
264 REGIONE	97.800,00
TOTALE	291.035,00

REGIONE VENETO	EURO
265 FARRA D'ALPAGO	25.200,00
266 COM. MON. LESSINIA	30.735,00
267 SELVA DI PROGNO	13.500,00
268 SAPPADA	37.400,00
269 PROVINCIA BELLUNO	219.270,00
270 COLLE SANTA LUCIA	95.650,00
272 LOZZO DI CADORE	26.585,00
TOTALE	448.340,00

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	EURO
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.300.000,00

ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	EURO
273 CAGLIARI	30.000,00
275 UDINE	47.500,00
TOTALE	77.500,00

Totale	9.428.853,28

RIEPILOGO GENERALE	
REGIONE BASILICATA	231.300,00
REGIONE CALABRIA	1.139.595,00
REGIONE MOLISE	233.200,00
REGIONE PIEMONTE	801.548,32
REGIONE PUGLIA	504.200,00
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	271.900,00
REGIONESARDEGNA	2.809.134,96
REGIONE SICILIA	321.100,00
REGIONE VALLE D'AOSTA	291.035,00
REGIONE VENETO	448.340,00
ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRAT	77.500,00
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	2.300.000,00
TOTALE GENERALE	**9.428.853,28**

06A11532

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2006.

Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 490, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in

appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato «Pubblicità degli avvisi tramite internet», secondo il quale «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto altresì l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità per gli strumenti informatici»;

Ritenuta la necessità di individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile;

Sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità di individuazione dei siti internet

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

Art. 2.

Elenco

1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1.

2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la pubblicità in uno o più distretti di Corte d'appello.

3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in società di persone, società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se richiedono l'iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono l'iscrizione per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto è composto all'attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie.

4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all'iscrizione nell'elenco, le società di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all'esercizio precedente.

5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicità dei beni mobili. Per l'abilitazione alla pubblicità dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5.

Art. 3.

Requisiti professionali e incompatibilità

1. I soci delle società di persone o i legali rappresentanti e i soggetti preposti all'amministrazione di società di capitali, che gestiscono i siti internet che chiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

2. I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono essere iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5 delle legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. È incompatibile la qualità di socio, di legale rappresentate o di amministratore di società di persone, società cooperative e società a responsabilità limitata con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la società è iscritta nell'elenco.

4. È incompatibile la qualità di socio di società per azioni o in accomandita per azioni con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso il distretto di Corte d'ap-

pello per il quale la società è iscritta nell'elenco, se le azioni possedute eccedono il 10% del capitale sociale o la somma di euro 50.000,00.

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche ai consulenti tecnici di ufficio e ai delegati alle operazioni di vendita di cui all'art. 591-*bis* del codice di procedura civile, incaricati o delegati nelle procedure pendenti davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la società è iscritta, nonché ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei giudici, dirigenti amministrativi, funzionari di cancelleria, consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.

Art. 4.

Requisiti tecnici

1. I siti iscritti nell'elenco garantiscono un livello di disponibilità del servizio pari al 99 per cento su base quadrimestrale, nei giorni feriali e del 95 per cento su base quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24.

2. I siti si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalità di comunicazione con gli uffici giudiziari o i soggetti delegati, di acquisizione dei dati, e di esecuzione dei servizi, nonché i prezzi praticati per ciascun servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti, in pagine con accesso riservato all'autorità giudiziaria.

3. I siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le azioni e le procedure di sicurezza in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La frequenza di salvataggio dei dati è almeno giornaliera.

5. I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e superano la valutazione di accessibilità applicando la metodologia per la verifica tecnica di cui all'allegato *A* al suddetto decreto.

Art. 5.

Modalità di iscrizione

1. Le società che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti di Corte d'appello in cui effettuare la pubblicità, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità e tecnici e dall'assenza di incompatibilità, nonché copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito.

2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui non risulti possibile utilizzare personale dell'amministrazione, possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla stessa delegati e con costi a carico del richiedente.

3. Il Ministero della giustizia verifica l'adempimento degli obblighi assunti dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il portale di cui all'art. 7.

Art. 6.

Acquisizione dei dati

1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento telematico con l'Ufficio giudiziario e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, con modalità operative definite dal Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

2. Il sito, se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale, acquisisce i dati per posta ordinaria, a mezzo fax, su supporto elettronico o per posta telematica, con modalità che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate, tali modalità vengono definite dall'Ufficio giudiziario previa comunicazione al Ministero della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che può disporne la modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicità e l'esattezza e regolarità delle pubblicazioni.

Art. 7.

Portale vendite giudiziarie

1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.

2. Il portale è realizzato nel rispetto dei criteri dettati, per i siti delle pubbliche amministrazioni, dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.

3. Il Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, stabilisce le informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti.

4. Il Ministero della giustizia verifica, tramite il Portale, il regolare funzionamento dei siti, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 e secondo le modalità contenute nelle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3.

5. Il Ministero della giustizia certifica, tramite il Portale, l'inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi.

6. La certificazione viene inviata, attraverso la posta certificata del processo telematico, all'Ufficio giudiziario il giorno precedente a quello fissato per l'esperimento di vendita.

7. L'indirizzo, cui è inviata la certificazione, è unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.

8. Il Portale pubblica, in area riservata accessibile al Ministero della giustizia e all'ufficio giudiziario che ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati statistici relativi all'accesso ai siti.

Art. 8.

Cancellazione dall'elenco

1. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2.

2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corti d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12, foglio n. 376

06A11720

DECRETO 6 dicembre 2006.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia il sen. dott. Clemente Mastella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'avv, Luigi Li Gotti, il prof. Luigi Manconi, il sen. Alberto Maritati, la dott.ssa Daniela Melchiorre ed il dott. Luigi Scotti;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre è delegato alla trattazione degli affari di competenza dei dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

1. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla direzione generale del personale e della formazione ed alla direzione per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari;

2. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, con particolare riferimento agli affari internazionali di sua competenza comprendenti la partecipazione al Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta alla tortura e al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo ed appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

e) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

f) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

g) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

h) la direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell'ambito del dipartimento per la giustizia minorile;

i) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei dipartimenti e degli uffici centrali;

j) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

L'ufficio di Gabinetto provvederà al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Roma, 6 dicembre 2006

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 13, foglio n. 83

06A11881

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2006.

Trasferimento di credito dalla gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata alla società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1957, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento è stata soppressa;

Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da un credito vantato nei confronti della Regione Siciliana dovuto a titolo di contributi per assistenza sanitaria e farmaceutica anni 1976, 1977, 1978, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1973, n. 26, per un importo di € 60.349,95;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse, per un importo di € 60.349,95 nei confronti della Regione Siciliana, dovuto in base alla situazione patrimoniale presentata dall'ente al momento della sua soppressione, è trasferito ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Agrigento in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A11564

DECRETO 20 novembre 2006.

Trasferimento di credito della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Sassari, in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata alla Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 dicembre 1957, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge n. 386 del 17 agosto 1974, la Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sassari è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da due crediti vantati nei confronti della regione autonoma della Sardegna dovuti a titolo di contributi integrativi per la concessione dell'assistenza medico-generica agli artigiani della provincia per gli anni 1977 di € 34.392,82 e 1978 di € 38.228,65, ai sensi della legge regionale n. 8 del 4 maggio 1972, per un importo complessivo di € 72.621,48;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sassari, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti crediti dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sassari in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;

Decreta:

I crediti di cui alle premesse per un importo complessivo di € 72.621,48 (€ 34.392,82 ed € 38.228,65) nei confronti della regione autonoma della Sardegna, dovuti in base alla situazione patrimoniale presentata dall'ente al momento della sua soppressione, sono trasferiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Sassari in liquidazione all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione, il quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A11565

DECRETO 20 dicembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centosettantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centosettantotto giorni con scadenza 29 giugno 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 dicembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le Sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 dicembre 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A11843

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio e la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o province autonome di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i comuni la cui deroga scade il 30 settembre 2006 e per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, e vanadio entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 μg/l, di 2,5 mg/l, e di 160 μg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Lazio al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 novembre 2006, di una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nell'intero triennio 2004-2005 e 2006, durante il quale sono state concesse le deroghe, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

6. La Regione deve provvedere affinché siano informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi, affinché sia avvisata la popolazione generale interessata sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro ed affinché venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nellesercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità Regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

06A11681

DECRETO 11 dicembre 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Vista la relazione trasmessa dalla provincia autonoma di Bolzano che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-2006;

Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Bolzano circa la necessità di un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 novembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La provincia autonoma di Bolzano può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2007.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della provincia autonoma di Bolzano, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La Provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

06A11680

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 dicembre 2006.

Determinazione del costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, riferito al mese di ottobre 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti delle strutture associative ANFASS ONLUS;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS ONLUS, relativo al periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, stipulato tra Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali e FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL;

Esaminato l'Accordo economico del 10 ottobre 2006 per il biennio 2004-2005, relativo al suddetto contratto;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, riferito al mese di ottobre 2006, è determinato, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS CCNL 3.8.2004 (BIENNIO ECONOMICO 2004-2005)

NAZIONALE **OTTOBRE 2006**

Livelli	A3 (ex A1)	A4 (ex A2)	B4 (ex A3)	C3 (ex A4)	C4 (ex B1)	D2 (ex B2)	D3 (ex C1)	E2 (ex C2)	E3 (ex D1)	F3 (ex D2)	F5 (ex D3)
Valori tabellari mensili	1.012,78	1.060,55	1.156,09	1.203,87	1.270,75	1.347,18	1.433,18	1.433,18	1.519,17	1.738,92	2.216,64
E.r.a (2004-2005)	66,67	69,81	76,10	79,25	83,65	88,68	94,34	94,34	100,00	114,47	145,91
E.r.a.(art. 43)	1,04	40,44	7,83	21,23	36,04	27,32		63,14	67,03	30,30	
R.I.A (art.78 - 3 scatti)	40,36	48,43	56,50	66,59	79,17	96,86	117,04	137,22	148,74	161,43	181,61
Indennità professionali											358,71
Ad personam (art.5) (*)					8,77	51,98	26,89	48,83		694,45	186,68
Premio Incentivazione (art.87)	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99
Lordo mensile	1.151,84	1.250,22	1.327,51	1.401,93	1.509,37	1.643,01	1.702,44	1.807,70	1.865,93	2.770,56	3.120,54
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	14.942,93	16.221,87	17.226,64	18.194,10	19.590,82	21.328,14	22.100,73	23.469,11	24.226,10	35.986,29	40.536,03
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (27,90%)	4.169,08	4.525,90	4.806,23	5.076,15	5.465,84	5.950,55	6.166,10	6.547,88	6.759,08	10.040,17	11.309,55
Inail (1,3%)	194,26	210,88	223,95	236,52	254,68	277,27	287,31	305,10	314,94	467,82	526,97
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	4.363,34	4.736,78	5.030,18	5.312,67	5.720,52	6.227,82	6.453,41	6.852,98	7.074,02	10.507,99	11.836,52
Trattamento fine rapporto	1.106,88	1.201,62	1.276,05	1.347,71	1.451,17	1.579,86	1.637,09	1.738,45	1.794,53	2.665,65	3.002,67
Rivalutazione T.F.R. (2,952785%)	196,10	212,89	226,07	238,77	257,10	279,90	290,04	308,00	317,93	472,27	531,97
COSTO ANNUO	20.609,25	22.373,16	23.758,94	25.093,25	27.019,61	29.415,72	30.481,27	32.368,54	33.412,58	49.632,20	55.907,19
Notturno e festivo (art.51)(**)	970,18	970,18	970,18	2.409,79	2.409,79	2.409,79	2.409,79	970,18	970,18		
TOTALE COSTO ANNUO	21.579,43	23.343,34	24.729,12	27.503,04	29.429,40	31.825,51	32.891,06	33.338,72	34.382,76	49.632,20	55.907,19
COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore)	14,94	16,17	17,13	19,05	20,38	22,04	22,78	23,09	23,81	34,37	38,72
COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore)								21,85	22,53	32,52	36,64
INCIDENZA IRAP (4,25%) (orario sett.le 36 ore)	0,63	0,68	0,72	0,80	0,86	0,93	0,96	0,97	1,00	1,45	1,63
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,32	0,32	0,33	0,48	0,54
INCIDENZA IRAP (4,25%) (orario sett.le 38 ore)								0,92	0,95	1,37	1,54
INCIDENZA IRES (33% IRAP)								0,30	0,31	0,45	0,51
TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 36 ore)	15,78	17,07	18,09	20,11	21,52	23,28	24,06	24,38	25,14	36,30	40,89
TOTALE COSTO ORARIO (orario sett.le 38 ore)								23,07	23,79	34,34	38,69

Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane)	1879	
Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane)		1984
Ore mediamente non lavorate	435	458
Così suddivise:		
Ferie	180	190
Festività e festività soppresse (12+5)	102	108
Assemblee e permessi sindacali	13	13
Malattia, gravidanza, infortunio	94	99
Diritto allo studio	5	5
Formazione professionale	11	11
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12	13
altri permessi (art.60)	18	19
Ore mediamente lavorate	1444	1526

NOTE :

(*) la retribuzione ad personam non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005

(**) l'indennità notturno e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale

06A11583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2006.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura relativo all'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA MARITTIMA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggo 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006 concernente « Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 19, lettera *f*, che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attività di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del programma nazionale per la pesca e l'acquacoltura per l'anno 2006. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nei programmi nazionali citati nelle premesse.

2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte nell'ambito del profilo tematico G) attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura, strettamente attinenti al seguente argomento:

G) Attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura.

Realizzazione di una pubblicazione su «Lo stato della pesca italiana», che preveda di descrivere lo stato della pesca italiana, nell'ambito degli aspetti ecologici, economici, di governance e giuridici.

I partecipanti dovranno proporre un indice esaustivo e relativo a tutte le regioni italiane. Il testo dovrà essere redatto in lingua italiana ed in lingua inglese in previsione di una diffusione a livello comunitario facendo emergere le specificità regionali e gli aspetti culturali più rilevanti. Le finalità del materiale prodotto, sia sotto forma cartacea che in materiale elettronico è quella di offrire una base conoscitiva comune a tutte le amministrazioni ed ai principali attori del mondo economico e della società civile.

Il testo oltre a far conoscere i dati ed i caratteri della pesca italiana deve offrire opportunità di migliore conoscenza della realtà della pesca italiana a livello comunitario e mediterraneo, anche nella direzione di aumentare le opportunità competitive per le imprese ed aumentare la visibilità nazionale in materia di pesca a livello internazionale.

Il programma prevede la pubblicazione di 1500 volumi cartacei.

La dimensione del testo e del materiale su base elettronica, il livello di interattività dei maeriali per la diffusione dell'informazione fanno parte del progetto presentato dai partecipanti ed è a titolo competitivo per la valutazione.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alla tematica indicata al precedente art. 2.

2. I progetti di cui al precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle problematiche affrontate, le modalità previste per la divulgazione dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa;

b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori che parteciperanno all'iniziativa;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa;

h) il programma dell'attività da realizzare e la tempistica delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto;

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 4.

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali:

tematica G - € 300.000.

2. L'importo sopra indicato è da considerarsi come massimale, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le percentuali di ripartizione del totale complessivo fra le singole tematiche sono comunque non modificabili.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'Amministrazione.

3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà effettuata sotto il profilo:

della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi di cui all'art. 2;

della rilevanza strategica delle problematiche affrontate nell'ambito dell'iniziativa;

della qualità tecnico-scientifica intrinseca del progetto.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie per ciascuno dei temi proposti, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze e suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di ricadute positive sul mondo produttivo, sull'azione amministrativa, sul sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree tematiche o sottotematiche;

progetti atti a favorire anche la tempestività e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione;

progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica del programma operativo:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di temi fondamentali all'interno del programma dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di attività);

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti, tenuto conto delle graduatorie di merito, dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro sessanta giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca - programma nazionale 2006», nonché la tematica di riferimento G. attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura, e il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - «Ufficio PEMACQ VI» - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 5 dicembre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *A*

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui al punto *a* comma 2 art. 2 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

Parte 1 «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti).

Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto».

Parte 4. «Copia informatica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

denominazione dell'ente proponente

programma nazionale di riferimento;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (in ordine di prevalenza, se più di uno);

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;

e a seguire:

1.1 Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art. 1 dell'invito).

1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente).

1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno - vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003).

1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione).

1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati).

1.6 Durata del progetto (mesi).

1.7 Autocertificazione (ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'invito).

1.8 Anagrafe fiscale e bancaria.

indicare:

codice fiscale e partita IVA.

numero di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le Università.

numero di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero n di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro.

numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica».

(anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto.

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della parte.

titolo del progetto.

Piano triennale di riferimento.

codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1.)

e a seguire:

2.1 Obiettivi generali e specifici.

2.2 Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento).

2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate).

2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca).

2.5 Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati.

2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive).

2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati).

2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte.

titolo del progetto.

codice/i di area tematica o linea (come in parte 1).

e a seguire:

3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.2 Competenza dei responsabili scientifici (*curriculum* professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. «Copia informatica del progetto».

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy disk o CD-Rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine.

Parte 2: dieci pagine.

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4, andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito, comprese le modalità di presentazione dei risultati e di rendiconto amministrativo potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca.

06A11513

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2006.

Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva (richiamata nel seguito come l'Agenzia);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001 con cui viene approvato lo statuto dell'Agenzia, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 1° settembre 2003, n. 17104, con cui vengono determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002 e 2003, a carico dei soci dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 ottobre 2004, n. 17281, con cui vengono determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per l'anno 2004, a carico dei soci dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 ottobre 2005, n. 17312, con cui vengono determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per l'anno 2005, a carico dei soci dell'Agenzia;

Vista la nota datata 11 settembre 2006, con la quale il presidente dell'Agenzia comunica la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta nella seduta dell'11 settembre 2006 con la quale, sulla base del bilancio di previsione per l'anno 2007, viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2006, i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci nonché a carico dei soci dell'Agenzia i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ciascun socio dell'Agenzia;

Ritenuto di accogliere la misura del contributo proposta dall'Agenzia;

Decreta:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2006

1. I contributi per l'anno 2006 a carico dei soci dell'Agenzia sono così determinati:

contributo in quota fissa: euro 633,33;

contributo in quota variabile: euro 0,000424 per tonnellata immessa al consumo.

2. I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2006 vengono indicati nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il pagamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione, con le modalità comunicate a ciascun socio dall'Agenzia.

2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 25 settembre 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 250

ELENCO DEI SOCI DELL'AGENZIA NAZIONALE DELLE SCORTE DI RISERVA

Società	Sede sociale
Abate Commerciale	Montesarchio
ABD Aeroporto di Bolzano	Bolzano
Aerdorica	Falconara Marittima
Aeroporto civile Padova	Padova
Aeroporto Reggio Emilia	Reggio Emilia
Agenzia veneta Comb.li	Terracina
Agripetroli	S. Giorgio a Cremano
Agritermo	Piacenza
AIR B.P. Italia	Milano
Alba De Biase & C. S.A.S.	Pozzuoli
Albergo Petroli	Bari
Alma Petroli	Ravenna
Alpha Trading	Genova
API	Roma
ATA-ALI Trasporti Aerei	Milano
Aversana Petroli	Casal di Principe
Aviongas	Montichiari
B.P. Italia ex Castrol	Borgaro Torinese
B.P.P. S.p.a.	Verona
Basile Petroli	Taranto
Blanco Petroli	Modica
Bordandini Igino	Forlì
CAM Petroli	Pero
CAMER	Galatina
CARBOIL	Reggio Calabria
Carboni e Derivati	Milano
CIVITAS	Gallicano
COLBIT	Pomezia
Compagnia Italpetroli	Roma
Costa Petroli ex Veneta Carburanti	Chioggia
Costieri D'Alesio	Casina de' Pecchi
DECAL	Porto Marghera
Depositi Costieri Trieste	Trieste
Di Properzio Commerciale	Pescara
DISMA	Milano
DOCOIL	Livorno
Edison Trading	Milano
Embraco Europe	Riva presso Chieri
Endesa Italia	Porto Torres
Enel Produzione	Roma
Energetyca	Bergamo
ENI S.p.a.	Roma
ERG Petroli	Genova
ERG Raff. Mediterranee	Genova
ESSO Italiana	Roma
Eurallumina	Portovesme
Europam ex Green Oils	Genova
F.lli Prevedel	Taio
Firmin	Trento
FL Selenia S.p.a. div. Rondine	Pero
FOX Petroli	Pesaro
Gaffoil	S. Maria Capua Vetere
GEAC	Levaldigi
GETOIL	Milano
GHIGI	Roma
Gruppo Distribuzione P.li	Pieve di Soligo
GS Aviation	Aeroporto Malpensa
HUB	Fiumicino
I.E.S. - Italiana Energia E	Mantova
ILVA	Taranto
IPLOM	Busalla
ISECOLD	Napoli
Italia Combustibili	Casalnuovo
J-PETROL S.r.l.	Orio al Serio
Kuwait Petroleum Italia	Roma
La 91 Petroli S.r.l.	Palma Campania
La Sud Petroli	Napoli
Lombarda Petroli	Villasanta
Ludoil	Nola

Magigas	Montale
Marinpen	Brindisi
Maxcom Petroli	Roma
MAXOIL	Fiumicino
Media Service Italia S.p.a.	Formia
Natalizia Petroli	Valmontone
Nautilia S.r.l.	Lignano Sabbiadoro
Nuova CLAR	Ravenna
Nuova Libarna	Arquata Scrivia
Nuzzi Petroli	Gioia del Colle
Oleotecnica	Segrate
OPEC-ORG. Petr. Campana	Somma Vesuviana
PAR (c/o KPI)	Roma
Petrol FUEL	Roma
Petrolvilla & Bortolotti	Villalagarina
Pinta Zottolo	Mazara Del Vallo
PIR Petroli	Bologna
Raffineria di Milazzo	Milazzo
RAI Linate ex RAM	Milano
RAMOIL	Casalnuovo
Refuelling	Reggio Calabria
REPSOL	Milano
Rossetti	Roma
SACCNE Petroli	Mili Marina
San Marco Petroli	Porto Marghera
SARAS	Roma
SASE S.p.a. Soc. Aeroporto	S. Egidio
SCAT	Livorno
SCAT Punti Vendita	Reggio Emilia
SERAM	Fiumicino
SHELL Italia S.p.a.	Cusano Milanino
Siciliana Carbolio	Catania
Silvia e Figli	Lampedura
SIRO	Corbetta
SO.COM.CI	Civitavecchia
Soldà Vladimiro	Creazzo
TAMOIL Italia	Milano
Tirreno Power	Roma
TOTAL Italia	Milano
Viscolube	Pieve Fissiraga
ZF SACHS Italia	Villar Perosa

06A11582

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Erre confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.», in Ostuni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Erre confezioni - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Ostuni (Brindisi), costituita in data 11 maggio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Salomone Nicola di Ostuni (Brindisi), numero R.E.A. 102338, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Falconieri Flavio. nato a Brindisi il 8 marzo 1963 con studio in Brindisi, via Osanna n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11551

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa per lo sviluppo zootecnico silvopastorale e agrituristico del Nerone - Società cooperativa a r.l.», in Apecchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. l8 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa per lo sviluppo zootecnico silvopastorale e agrituristico del Nerone - Società cooperativa a r.l.» con sede in Apecchio (Pesaro-

Urbino), costituita in data 23 febbraio 1974, numero R.E.A. 65575, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bertuccioli Enzo, nato a Pesaro il 10 settembre 1937 con studio in Pesaro, viale Trento, 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11552

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.A. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.E.A. - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita in data 4 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Torelli Matteo di Sannicandro Garaganico (Foggia), numero R.E.A. 217989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott Fuiano Silvio, nato a Foggia il 14 agosto 1964 con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11553

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Mongolfiera - Società cooperativa a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Mongolfiera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto costituita in data 5 gennaio 1996 con atto del notaio dott. Raiola Vincenzo di Francavilla Fontana, numero R.E.A. 109166, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Perrone Massimo, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 con studio in Nardò (Lecce), corso Galliamo n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11554

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La casa del lavoratore - Società cooperativa a r.l.», in Abbiategrasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La casa del lavoratore - Società cooperativa a r.l.» con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita in data 11 gennaio 1948 con atto a rogito del notaio dott. Caccia Giovanni di Gorgonzola, numero R.E.A. 369494, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Luca Alberto, nato a Catanzaro il 19 gennaio 1970 domiciliato in Milano, via Marco d'Agrate 27/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11566

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «APIEMME - Società cooperativa a r.l.», in Tortona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «APIEMME - Società cooperativa a r.l.» con sede in Tortona (Alessandria), costituita in data 5 febbraio 2001 con atto a rogito del notaio dott.ssa Ricaldone Raffaella di Alessandria, numero R.E.A. 209729, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria) il 28 aprile 1969 residente in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 15, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11567

DECRETO 10 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «ADAM - Piccola società cooperativa a r.l.», in Piovene Rocchette, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ADAM - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Piovene Rocchette (Vicenza), costituita in data 16 novembre 2001 con atto a rogito del notaio dott. Carraro Giulio di Schio (Vicenza), numero R.E.A. 287755, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Bighelli Renato, nato a Verona il 13 novembre 1943 con studio in Verona, via Saval, 23 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11569

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Facchinaggio e servizi S. Michele - Società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdedies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Facchinaggio e servizi S. Michele - Società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, costituita in data 5 ottobre 1989, numero R.E.A. 90762, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Valente Mattia, nato a Napoli il 19 marzo 1943 residente in Latina, via Pontinia n. 51/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11568

DECRETO 16 novembre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Trani service - Società cooperativa sociale a r.l.», in Trani, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Trani service - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Trani (Bari), costituita in data 6 aprile 1999 con atto a rogito del notaio dott. Bottaro Onofrio di Trani (Bari), numero R.E.A. 413810. è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Veronico Antonio, nato a Venosa (Potenza) il 2 febbraio 1968 con studio in Modugno (Bari), viale della Repubblica n. 20, ne è nominàto commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11570

DECRETO 16 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l.», in Scanzano Jonico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO EONOMICO

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2005 con il quale la «Società cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l.» con sede in Scanzano Jonico (Matera) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile e il dott. Cutolo Emidio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2006 con il quale si è provveduto a nominare quale commissario liquidatore il dott. Giammaria Stefano in sostituzione del precedente;

Vista la nota pervenuta il 16 giugno 2006 con quale il dott. Giammaria Stefano rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Gucci Mario, nato a Matera il 25 dicembre 1973. ivi residente in via Ugo La Malfa n. 86, è nominato commissario liquidatore della «Societa cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Scanzano S.r.l» con sede in Scanzano Jonico (Matera), gia sciolta ex art. 2545/XVII codice civile con precedente decreto ministeriale 5 ottobre 2005, in sostituzione del dott. Giammaria Stefano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11555

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 dicembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Abilify (aripiprazolo)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/c n. 117/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ABILIFY (aripiprazolo) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/276/033 1 mg/ml - Soluzione orale - Uso orale - Flacone (PET) - 50 ml - 1 Flacone + 1 bicchiere dosatore;

EU/1/04/276/034 1 mg/ml - Soluzione orale - Uso orale - Flacone (PET) - 150 ml - 1 Flacone + 1 bicchiere dosatore;

EU/1/04/276/035 1 mg/ml - Soluzione orale - Uso orale - Flacone (PET) - 480 ml - 1 Flacone + 1 bicchiere dosatore;

Titolare A.I.C.: Otsuka Pharmaceutical Europe LTD;

Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7/8 novembre 2006;

Vista la deliberazione n 33 del 10 novembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ABILIFY debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ABILIFY (aripiprazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1 mg/ml soluzione orale uso orale flacone pet 50 ml 1 flacone + 1 bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 036582171/E (in base 10), 12WDSV (in base 32);

1 mg/ml soluzione orale uso orale flacone pet 150 ml 1 flacone + 1 bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 036582183/E (in base 10), 12WDT7 (in base 32);

1 mg/ml soluzione orale uso orale flacone pet 480 ml 1 flacone + 1 bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 036582195/E (in base 10), 12WDTM (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della schizofrenia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ABILIFY (aripiprazolo) è classificata come segue:

Confezione:

1 mg/ml soluzione orale uso orale flacone pet 150 ml 1 flacone + 1 bicchiere dosatore;

A.I.C. n. 036582183/E (in base 10), 12WDT7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 84,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 138,63 euro.

Tetto di spesa (al pubblico) di 8,1 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei sei mesi successivi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A11635

DETERMINAZIONE 12 dicembre 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Thymoglobuline (immunoglobulina anitmonocitaria)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Genzyme Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale THYMOGLOBULINE nella confezione:

25 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 033177015 (in base 10), 0ZNHFR (in base 32).

Classe «A».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 settembre 2006;

Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale THYMOGLOBULINE (immunoglobulina antimonocitaria) è rinegoziato come segue:

Confezione:

25 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 033177015 (in base 10), 0ZNHFR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 125,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 206,30 euro.

Sconto obbligatorio del 7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Tetto di spesa (ex factory) di 3,2 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 dicembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A11636

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Campobasso.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 29611 del 2 dicembre 2005 della direzione regionale per l'Abruzzo, il Molise e le Marche, relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Campobasso;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Campobasso.

A far data dal 28 dicembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Campobasso, dipendente dalla direzione regionale per l'Abruzzo, il Molise e le Marche.

Viene altresì istituita ed attivata la sezione operativa territoriale di Termoli.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Termoli;

la sezione doganale di Campobasso;

l'ufficio di zona di Campobasso;

l'ufficio di zona di Termoli.

L'Ufficio delle dogane di Campobasso, che comprende la sezione di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province della regione Molise.

L'Ufficio delle dogane di Campobasso assume le competenze della circoscrizione doganale di Pescara, relativamente alle province della regione Molise, dell'ufficio tecnico di finanza di Pescara, relativamente alle medesime province, della soppressa sezione doganale di Campobasso e del soppresso ufficio di zona di Campobasso.

La sezione operativa territoriale di Termoli assume le competenze della soppressa dogana di Termoli e del soppresso ufficio di zona di Termoli.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Campobasso vengono attribuite le competenze del direttore della circoscrizione doganale di Pescara, relativamente alle province della regione Molise, e quelle del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Pescara, relativamente alle medesime province.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Campobasso è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Campobasso assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A11721

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 23 novembre 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8208 del 23 novembre 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 23 novembre 2006, dalle ore 10 alle ore 10,30 con esclusione degli sportelli addetti alla presentazione di pratiche pregeo e di ispezioni ipotecarie;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale, tenutasi dalle ore 10 alle ore 10,30, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1867 in data 4 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 23 novembre 2006 dalle ore 10 alle ore 10,30, con esclusione degli sportelli addetti alla presentazione di pratiche pregeo e di ispezioni ipotecarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 dicembre 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A11524

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 22 novembre 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8106 del 22 novembre 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 22 novembre 2006, dalle ore 10 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale, tenutasi dalle ore 10 alle ore 12, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1868 in data 4 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 22 novembre 2006 dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 dicembre 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A11525

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 30 novembre 2006.

Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto n. 252/2005), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, ai sensi del quale le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, n. 2 del comma 3, possono, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR), dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni dalla stessa impartite;

Visto il medesimo art. 23, comma 4, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che solo le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 hanno ricevuto, anche tramite procedura di silenzio-assenso, l'autorizzazione o l'approvazione della COVIP in ordine agli adeguamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, n. 2 del comma 3 ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera *b)*, n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *b)* del decreto n. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che prevede l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito albo tenuto a cura della COVIP;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

Viste le direttive emanate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006;

Visti gli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *g)* del decreto n. 252/2005;

Rilevata l'urgenza di adottare le presenti istruzioni e procedure in ragione dell'anticipo dei termini per gli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari alle disposizioni del decreto n. 252/2005, stabilito dal decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279;

ADOTTA

il seguente regolamento:

SEZIONE I

ADEGUAMENTI STATUTARI DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005 (fondi pensione negoziali) che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006.

Art. 2.

Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti statutari

1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, i fondi pensione negoziali provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera *a)* del citato art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

a) attestazione che il nuovo statuto è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

b) attestazione di rispondenza del nuovo statuto alle previsioni dello statuto vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonché relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;

c) attestazione di conformità della copia dello statuto di cui al comma 3, lettera *a)*, alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;

d) istanza di approvazione del nuovo statuto.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del nuovo statuto con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;

b) copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo amministrativo in cui è stato deliberato il nuovo testo di statuto. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute la delibera deve essere adottata dall'assemblea del fondo.

4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo dello statuto in formato elettronico.

Art. 3.

Termini per l'approvazione degli adeguamenti statutari

1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione corredata dalla richiesta documentazione, approva lo statuto ovvero nega l'approvazione. Salvo quanto previsto al successivo art. 17, la comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è presentata, ovvero è pervenuta alla COVIP con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza i necessari elementi integrativi ed il termine è interrotto. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. In tali ipotesi il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione della nuova documentazione.

3. Il termine è, invece, sospeso qualora la COVIP chieda chiarimenti o ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta. I chiarimenti e le informazioni devono pervenire alla COVIP entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta della COVIP; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata, con conseguente decadenza del fondo dalla facoltà di raccolta delle adesioni.

4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, lo statuto si intende approvato se la COVIP non ha nel frattempo comunicato di non poter accogliere la relativa istanza con le modalità di cui al comma successivo.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. La comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. In mancanza di osservazioni nel predetto termine di venti giorni, l'istanza si intende, in tutto o in parte, rigettata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione del nuovo statuto o dal decorso dei termini, i fondi devono trasmettere alla COVIP il testo dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE II

ADEGUAMENTI RELATIVI AI REGOLAMENTI AL RESPONSABILE E ALL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEI FONDI PENSIONE APERTI

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005, che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006.

Art. 5.

Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti regolamentari

1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto medesimo che sono stati autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera *a)* del citato art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

a) attestazione che il nuovo regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

b) attestazione di rispondenza del nuovo regolamento alle previsioni del regolamento vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonché relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;

c) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3, lettera *a)* alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 5;

d) istanza di approvazione del nuovo regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del nuovo regolamento con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;

b) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in cui è stato deliberato il nuovo testo di regolamento.

4. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute, la delibera di cui al comma 3, lettera *b)*, deve essere adottata dall'organo amministrativo. In tal caso, inoltre, alla comunicazione deve essere anche allegata una relazione del responsabile del fondo, volta ad illustrare le motivazioni delle suddette ulteriori modifiche, nonché i presidi posti a tutela degli aderenti laddove tali modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche o incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche del fondo.

5. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del nuovo regolamento in formato elettronico.

Art. 6.

Termini per l'approvazione degli adeguamenti regolamentari

1. Per l'approvazione del nuovo regolamento si applicano gli stessi termini previsti nell'art. 3.

Art. 7.

Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza, in conformità all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-*bis*, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine, la società trasmette alla COVIP, entro dieci giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del fondo e ai componenti dell'organismo di sorveglianza la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.

3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualora il responsabile del fondo e/o i componenti dell'organismo di sorveglianza siano già stati nominati alla data di presentazione di detta comunicazione.

4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, la società trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

SEZIONE III

ADEGUAMENTI RELATIVI AI REGOLAMENTI, AL PATRIMONIO SEPARATO E AL RESPONSABILE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP) - ISCRIZIONE ALL'ALBO.

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai piani individuali pensionistici (di seguito: PIP), ossia alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto n. 252/2005.

Art. 9.

Comunicazione e istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera *a)* e *b)* n. 2 del citato art. 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve riportare quanto di seguito precisato e deve essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri:

a) denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP;

b) indicazione se trattasi di impresa di assicurazione autorizzata dall'ISVAP ad operare nel territorio della Repubblica ovvero di impresa di assicurazione operante in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi;

c) sede dell'impresa di assicurazione; per le imprese estere in regime di stabilimento dovrà essere indicata la sede principale nonché la sede secondaria nel territorio della Repubblica;

d) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;

e) elenco dei documenti allegati;

f) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

g) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3 alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;

h) istanza di approvazione del regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del regolamento e del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in cui il regolamento è stato deliberato;

b) condizioni generali di contratto.

4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del regolamento in formato elettronico.

Art. 10.

Termini per l'approvazione del regolamento

1. Per l'approvazione del regolamento si applicano gli stessi termini previsti nell'art. 3.

Art. 11.

Adempimenti conseguenti alla costituzione del patrimonio separato

1. Le imprese di assicurazione danno tempestiva comunicazione alla COVIP dell'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato, in conformità agli articoli 4, comma 2, 13, comma 3, e 23, comma 3, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base delle disposizioni impartite dall'ISVAP con provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006.

2. A tal fine, l'impresa trasmette tempestivamente alla COVIP copia della delibera dell'organo amministrativo con la quale si è disposta la costituzione del patrimonio autonomo e separato nonché del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP ovvero comunicazione attestante l'avvenuto decorso del termine per il conseguimento degli effetti autorizzativi di cui all'art. 6 del provvedimento dell'ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006.

3. La documentazione di cui al precedente comma - deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora già disponibile alla data di presentazione di detta comunicazione.

Art. 12.

Iscrizione all'albo

1. La COVIP dispone l'iscrizione del PIP all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 successivamente al completamento della procedura di approvazione del regolamento, al deposito della nota informativa di cui al successivo art. 14 e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del PIP

1. Le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del PIP, in conformità all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine, l'impresa trasmette alla COVIP, entro 10 giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'impresa, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del PIP la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.

3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora il responsabile del PIP risulti già nominato alla data di presentazione di detta comunicazione.

4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, l'impresa trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

SEZIONE IV

ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA NOTA INFORMATIVA

Art. 14.

Deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni

1. Contestualmente alla comunicazione di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 9, le forme pensionistiche complementari depositano presso la COVIP la nota informativa per la raccolta delle adesioni unitamente ad attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità della stessa allo Schema predisposto dalla COVIP e alle direttive dalla medesima adottate.

2. Eventuali modifiche successive della nota informativa devono essere comunicate alla COVIP, mediante nuovo deposito del testo integrale della nota informativa, prima di procedere alla raccolta di nuove adesioni sulla base del testo modificato.

3. Le informazioni sull'andamento della gestione contenute nella nota informativa sono aggiornate con dati, anche provvisori, al 31 dicembre 2006, ovvero, se questi ultimi non sono ancora disponibili, e limitatamente ai depositi effettuati entro il 31 gennaio 2007, con dati aggiornati al 30 novembre 2006. Le forme pensionistiche complementari procedono a un nuovo deposito della nota informativa non appena sia possibile un aggiornamento della stessa con i dati al 31 dicembre 2006 e qualora i dati definitivi alla medesima data si discostino in misura significativa da quelli provvisori già pubblicati.

SEZIONE V

RACCOLTA DELLE ADESIONI E FACOLTÀ DEGLI ADERENTI

Art. 15.

Raccolta di nuove adesioni successivamente al 31 dicembre 2006

1. Successivamente al 31 dicembre 2006 le forme pensionistiche complementari possono procedere alla raccolta di nuove adesioni solo a seguito della comunicazione di cui agli articoli 2, 5 e 9 e dell'avvenuto deposito presso la COVIP della nota informativa di cui al precedente art. 14.

2. Nel modulo di adesione deve essere espressamente indicato che le suddette adesioni vengono acquisite, nelle more del procedimento di approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, sulla base di una preliminare comunicazione di adeguamento statutario/regolamentare e che, pertanto, gli effetti dell'adesione stessa si perfezioneranno solo a seguito del conseguimento dell'approvazione della COVIP ovvero, per i PIP, dell'iscrizione degli stessi nell'albo delle forme pensionistiche complementari tenuto dalla stessa COVIP.

3. Nel modulo di adesione dovrà essere, altresì, precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, ovvero, per i PIP, di iscrizione all'albo, solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007.

Art. 16.

Facoltà riconosciute agli aderenti

1. Le forme danno tempestivamente informazione agli aderenti dell'intervenuta approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, nonché delle eventuali modifiche sostanziali apportate allo stesso ovvero alla nota informativa per la raccolta delle adesioni. In tale ultimo caso, su indicazione della COVIP, deve essere riconosciuta a coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 la facoltà di aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

2. Qualora non intervenga l'approvazione da parte della COVIP dello statuto/regolamento ovvero, per i PIP, l'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari entro il 30 giugno 2007, deve essere consentito agli iscritti al 31 dicembre 2006 di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP e a coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 di aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

SEZIONE VI

NORME FINALI

Art. 17.

Decorrenza delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2006

1. Le istanze di approvazione degli statuti/regolamenti presentate entro il 31 dicembre 2006 si considerano ricevute dalla COVIP il 1° gennaio 2007 ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 3, 6 e 10.

Art. 18.

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3, 6 e 10, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà comunque, essere superiore di ulteriori 90 giorni.

Art. 19.

Pubblicità degli adeguamenti delle forme pensionistiche al decreto n. 252/2005

1. Sul sito della COVIP (www.covip.it) è data indicazione delle forme pensionistiche complementari che possono raccogliere adesioni ai sensi delle disposizioni del decreto n. 252/2005 e del presente regolamento, a seguito di presentazione alla COVIP delle prescritte comunicazioni, e per le quali è in corso il procedimento di approvazione ovvero è stato conseguito il provvedimento medesimo.

Art. 20.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente regolamento sono le rispettive direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche complementari. L'articolazione delle direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito della COVIP.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 21.

Entrata in vigore e termini di applicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 252/2005 pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.

Roma, 30 novembre 2006

Il presidente: SCIMÌA

ALLEGATO

RELAZIONE

Sul

Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.

L'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, ha sostituito il comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti alle disposizioni del citato decreto 252/2005 - con la tempistica prevista nel comma 3 dell'art. 23 del decreto medesimo - dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresì provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.

Tenuto conto di tale previsione, in coerenza con il previsto anticipo al 1° gennaio 2007 della decorrenza dell'entrata in vigore dell'intera riforma della previdenza complementare, si rende necessario e urgente definire le procedure che le forme pensionistiche complementari devono seguire per dar corso agli adeguamenti alla nuova normativa e impartire le istruzioni volte a disciplinarne i conseguenti effetti in ordine alle adesioni raccolte.

La COVIP ha pertanto adottato il regolamento recante le procedure in questione che trova applicazione con riguardo alle istanze presentate dai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto 252/2005 (fondi pensione negoziali) e ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto medesimo che siano già autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006, nonché per i piani individuali pensionistici (PIP), ossia le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto n. 252/2005. Le predette procedure trovano applicazione con riferimento esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento che siano pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.

Le modalità e i termini procedurali sono stati definiti nel rispetto delle previsioni generali della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, avendo anche riguardo alla disposizione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede si tenga conto del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. Inoltre, anche secondo quanto previsto dal citato art. 1 del decreto-legge 279/2006, è stato previsto l'utilizzo della procedura di silenzio-assenso, fissando, in via generale, in novanta giorni il termine per il compimento di tale effetto.

Si sono poi regolati, oltre agli aspetti connessi alla presentazione delle istanze di approvazione degli adeguamenti statutari e regolamentari, i profili inerenti agli ulteriori adeguamenti connessi alla nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza nei fondi pensione aperti e alla costituzione del patrimonio separato, previa autorizzazione dell'ISVAP, e alla nomina del responsabile per i PIP, tenendo presenti i diversi termini che la legge impone per tali adempimenti.

Sono state inoltre definite, sempre in riferimento alla fase transitoria in cui trova applicazione la disciplina in questione, le modalità di deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni, che deve essere redatta da ciascuna forma pensionistica complementare in conformità allo schema predisposto dalla COVIP con delibera del 31 ottobre 2006.

Nel regolamento sono poi definite le modalità di raccolta delle adesioni successive al 31 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione degli adeguamenti da parte della COVIP, con particolare attenzione all'esigenza di garantire una corretta informativa agli aderenti, nonché le facoltà da riconoscere agli aderenti medesimi nel caso di modifiche sostanziali dei documenti statutari, regolamentari o informativi successive all'adesione.

È stato altresì previsto, sempre al fine di garantire una corretta informazione all'aderente, che nel modulo di adesione debba essere precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello statuto o del regolamento da parte della COVIP - e iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari per quanto riguarda i PIP - solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione e il 30 giugno 2007.

Oltre che per i flussi di TFR, il riferimento temporale di cui sopra è da intendersi relativo ai contributi previsti per i lavoratori dipendenti, mentre per quanto attiene a lavoratori autonomi e liberi professionisti i relativi flussi contributivi, determinati su base esclusivamente individuale, potranno essere versati alle forme pensionistiche prescelte anche prima della data del 1° luglio 2007, subordinatamente, comunque, all'approvazione, anche con procedura di silenzio-assenso, degli adeguamenti alla nuova normativa delle forme pensionistiche complementari da parte della COVIP (e, per i PIP, anche all'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari).

A tale ultimo riguardo, infine, sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 279/2006, si sono definiti gli effetti conseguenti all'eventuale mancata approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti statutari e regolamentari entro il 30 giugno 2007, prevedendo che gli iscritti al 31 dicembre 2006 possano in tal caso trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare e gli aderenti successivi al 31 dicembre 2006 possano aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

06A11679

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2006.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale relativo agli allegati dell'ACN del 1º marzo 2006 concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialisti ambulatoriali interni, i Medici veterinari e le altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali. (Rep. n. 2693).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 30 novembre 2006:

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412: ha istituito la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati SISAC, per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; ha previsto che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; ha disposto che della delegazione facciano parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri; ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 2-*nonies* della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che dispone che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-regioni previsto dal citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e che l'accordo nazionale è reso esecutivo con l'intesa sancita in questa Conferenza, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, si è proceduto alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto dispone il citato art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:

— al comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da rendere entro quindici giorni dall'invio, superati i quali il parere si intende positivamente reso, salvo la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;

— ai commi 6 e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva, la Corte riferisca al Parlamento e che in ogni caso la procedura debba concludersi nei termini fissati dal comma 7 del citato decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di accordo), decorsi i quali l'ipotesi di accordo è oggetto di intesa in questa Conferenza, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;

Vista l'ipotesi di accordo collettivo nazionale, allegato A, parte integrante del presente atto, relativo agli allegati dell'ACN del 1º marzo 2006, concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialisti ambulatoriali interni, i Medici veterinari e le altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, inviata a questa Conferenza dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota del 24 novembre 2006, al fine di acquisire l'intesa in oggetto di cui all'art. 5 del citato Accordo Stato-regioni rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;

Considerato che, in data 20 novembre 2006, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno reso certificazione positiva in ordine all'ipotesi di accordo in oggetto;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sulla ipotesi di contratto in esame;

Sancisce intesa

sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale, allegato A, parte integrante del presente atto, relativo agli allegati dell'ACN del 1º marzo 2006, concernente l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro con i Medici specialisti ambulatoriali interni, i Medici veterinari e le altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali.

Roma, 30 novembre 2006

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 settembre 2006 tra la SISAC e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici; Psicologi) ambulatoriali ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, si conviene quanto segue:

1) preso atto dei tempi determinatesi per l'intesa ai fini dell'esecutività dell'accordo, le parti convengono che in sede di prima applicazione il termine previsto dall'art. 21 - Graduatorie domanda requisiti «entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno» è prorogato solo per i medici veterinari fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo. Valgono i titoli conseguiti fino ad un mese prima della scadenza della domanda;

2) ai fini dell'inserimento in graduatoria dei medici veterinari, fermo restando quanto previsto dalla norma finale n. 2 dell'Accordo del 1º marzo 2006, all'ACN per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalità sanitarie del 23 marzo 2005 è aggiunto l'«Allegato A-*bis* Specializzazione e dottorati di ricerca della medicina veterinaria» contenuto nel presente Accordo;

3) ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali e dei relativi punteggio l'allegato A parte seconda dell'ACN per la medicina specialistica del 23 marzo 2005 integrato con quanto previsto nell'allegato 1 del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto nell'allegato 1 si applica per analogia quanto previsto per i medici specialisti ambulatoriali;

4) qualora, inoltre, l'attività svolta sia retribuita a prestazione le regioni definiscono l'assegnazione del punteggio con un criterio di equivalenza all'attività oraria;

5) si aggiunge fac-simile di domanda di inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 21. (Allegato B-*bis*).

Per la SISAC nella persona del Coordinatore dott. Franco Rossi

Sumai dott. Roberto Lala

CGIL F.P Medici dott. Nicola Preiti

CISL Medici dott. Giuseppe Garraffo

Federazione Medici-UIL FPL dott. Armando Masucci

AUPI dott. Paolo Moscara

SNUBCI dott. Giuseppe Vitale

SICUS dott. Nicolò Tirone

SNALBIP dott.ssa Loredana Di Natale

ALLEGATO A-*bis*

Specializzazione e dottorati di ricerca della medicina veterinaria

BRANCA DELLA SANITÀ ANIMALE

SANITÀ ANIMALE

Specializzazioni equipollenti:

Alimentazione animale;

Allevamento e igiene degli animali;

Clinica bovina;

Diritto e legislazione veterinaria;

Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione;

Farmacologia e tossicologia veterinaria;

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Medicina e chirurgia del cavallo;

Microbiologia indirizzo in tecniche microbiologiche;

Miglioramento genetico degli animali domestici;

Patologia e clinica degli animali d'affezione;

Patologia suina;

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche;

Sanità pubblica veterinaria;

Scienza e medicina degli animali da laboratorio;

Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina;

Altre Specializzazioni equipollenti:

Alimentazione degli animali domestici;

Biotecnologie veterinarie;

Chirurgia veterinaria;

Clinica dei piccoli animali;

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

Clinica e malattia dei piccoli animali;

Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

Malattie dei piccoli animali;

Patologia aviare;

Parassitologia degli animali domestici;

Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

Radiologia veterinaria;

Tecnologia avicola e patologia aviare;

Tecnologia e patologia avicunicola;

Discipline affini:

Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura;

Biochimica marina;

Dietologia comparata animale;

Fisiologia, Allevamento e Patologia degli ovini e dei caprini;

Igiene e tecnologia del latte e derivati;

Igiene e tecnologia delle carni;

Ispezione degli alimenti di origine animale;

Miglioramento quali-quantitativo degli alimenti di origine animale;

Patologia equina;

Tecnologia avicunicola.

BRANCA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCLIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI.

IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI.

Specializzazioni equipollenti:

Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati;

Diritto e legislazione veterinaria;

Igiene e tecnologia delle carni;

Igiene e tecnologia del latte e derivati;

Ispezione degli alimenti di origine animale;

Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale;

Sanità pubblica veterinaria.

Altre specializzazioni equipollenti:

Biochimica marina;

Igiene delle produzione e commercializzazioni degli alimenti di origine animale;

Ispezione degli alimenti di origine animale e loro derivati;

Patologia aviare;

Produzione ed ispezione degli organismi acquatici d'interesse alimentare;

Tecnica conserviera ed igiene degli alimenti di origine animale;
Tecnologia ed igiene delle carni.

Discipline affini:

Alimentazione animale;
Allevamento e Igiene degli animali;
Clinica bovina;
Farmacologia e Tossicologia veterinaria;
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche;
Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
Tecnologia avicola e Patologia aviare;
Tecnologia e patologia avicunicola;
Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

BRANCA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Specia1izzazioni equipollenti:

Alimentazione animale;
Allevamento ed igiene degli animali;
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati;
Biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura;
Chirurgia veterinaria;
Clinica bovina;
Diritto e legislazione veterinaria;
Etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione;
Farmacologia e tossicologia veterinaria;
Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;
Igiene e tecnologia delle carni;
Igiene e tecnologia del latte e derivati;
Ispezione degli alimenti di origine animale;
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Medicina e chirurgia del cavallo;
Miglioramento genetico degli animali domestici;
Miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale;
Patologia e clinica degli animali d'affezione;
Patologia aviare;
Patologia suina;
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche;
Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
Sanità pubblica veterinaria;
Scienza e medicina degli animali da laboratorio;
Tecnologia avicola;
Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina.

Altre specializzazioni equipolienti:

Alimentazione degli animali domestici;
Biotecnologie-veterinarie;
Dietologia comparata animale;
Igiene delle produzioni e commercializzazioni degli alimenti di origine animale;
Miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche;
Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
Tecnologia avicunicola.

Discipline affini:

Biochimica marina;
Clinica e malattie dei piccoli animali;
Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;
Clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animale;
Fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e dei caprini;
Ispezione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
Parassitologia degli animali domestici;
Patologia equina;
Produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare;
Tecnica conserviera ed igiene degli alimenti di origine animale e patologia aviare;
Tecnologia e patologia avicunicola;
Tecnologia ed igiene delle carni.

DOTTORATI DI RICERCA

Anestesiologia degli animali domestici.
Biologia animale.
Biologia della riproduzione umana e animale.
Biologia, patologia e igiene ambientale in medicina veterinaria.
Biologia, patologia e tecnologie della riproduzione animale.
Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e zootecniche.
Biotecnologie della riproduzione.
Clinica e terapia d'urgenza veterinarie.
Discipline antomoistopatologiche veterinarie.
Endocrinologia degli animali domestici.
Epidemiologia e controllo delle zoonosi.
Fisiologia equina.
Fisiopatologia e medicina degli animali d'affezione.
Igiene veterinaria e patologia animale.
Incremento delle produzioni zootecniche e patologia degli animali da reddito.
Medicina degli animali.
Medicina interna degli animali da compagnia.
Medicina veterinaria.
Metodologie analitiche nella tecnologia alimentare e nell'ispezione degli alimenti di origine animale.
Morfologie delle specie ittiche.
Nutrizione e dietetica animale.
Oftalmologia veterinaria.
Ortopedia degli animali domestici.
Ostetricia e ginecologia veterinaria.
Patologia e sanità animale.
Patologia dei volatili del coniglio e della selvaggina.
Patologie infettive degli ovine-caprini.
Produzione, igiene e qualità degli alimenti di origine animale.
Produzioni animali.
Produzioni animali, biotecnologie animali, qualità e sicurezza degli alimenti.
Salute animale.
Sanità pubblica, igiene veterinaria e delle produzioni animali.
Scienze bioveterinarie applicate alle malattie emotropiche.
Scienze cliniche e farmaco-tossicologiche veterinarie.
Scienze cliniche veterinarie.
Scienze di base e biotecnologie veterinarie.
Zooeconomia.

ALLEGATO B-*bis*

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA

Parte prima

Art. 21 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici veterinari di cui all'Accordo per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, veterinari e le altre professionalità sanitarie del 23 marzo 2005 come integrato dall'Accordo per l'applicazione della norma finale n. 6 del 1° marzo 2006.

Bollo

AL COMITATO ZONALE DI ....

Il sottoscritto dott. .... ,
nato a .... (prov. ....)
il .... M__ F__ Codice fiscale .... comune di residenza .... (prov. ....)
indirizzo via .... n. ....
c.a.p. .... telefono ....

Recapito professionale nel comune di ....
(prov. ....) via .... n. ....
c.a.p. .... telefono ....

Chiede di essere incluso nella graduatoria

secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni - di .... per i medici veterinari a valere per l'anno ...., relativa alla provincia di .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico.

A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:

a) autocertificazione informativa;

b) n. .... documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutbili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

la propria residenza, il domicilio sotcoindicato:

c/o .... comune ....
provincia .... indirizzo ....
n. .... c.a.p. ....

Data ....

Firma ....
per esteso

AVVERTENZE IMPORTANTI:

I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante.

Se la domanda è presentata personalmente al competente ufficio del Comitato zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda è presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Parte seconda

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA

Il sottoscritto dott. .... ,
nato a .... (prov. ....)
il .... M__ F__ Codice fiscale .... comune di residenza .... (prov. ....)
indirizzo via .... n. ....
c.a.p. .... telefono ....

Recapito professionale nel comune di ....
(prov. ....) via .... n. ....
c.a.p. .... telefono ....

Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n. 15/1968, e successive modificazioni

1. di essere laureato in medicina veterinaria con voto ...... presso l'Università di .... in data ....

2. Di essere abilitato all'esercizio della professione di medico veterinario nella sessione presso l'Università di ....

3. Di essere iscritto all'Albo professionale dei medici veterinari presso l'Ordine provinciale/regionale di ....
dal ....

4. Di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:

in .... conseguita il ....
presso l'Università di .... con voto ....;

in .... conseguita il ....
presso l'Università di .... con voto ....;

in .... conseguita il ....
presso l'Università di .... con voto ....;

in .... conseguita il ....
presso l'Università di .... con voto ....

5. Di essere in possesso dei seguenti dottorati di ricerca:

in .... con decreto ministeriale del ....;

in .... con decreto ministeriale del ....;

in .... con decreto ministeriale del ....;

in .... con decreto ministeriale del ....

6. Di avere/non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti Accordi.

Di essere/non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall'Ordine ....

In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:

7. di essere nella seguente posizione:

a) avere/non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

b) esercitare/non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'Accordo collettivo nazionale;

c) essere/non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119/1988, e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni;

d) essere/non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/1988, e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni;

e) operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978 e dell'art. 8-*ter* del decreto legislativo n. 229/1999.

8. Di avere svolto la seguente attività professionale nella branca, come sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato:

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

Branca .... Asl .... ore .... sett. .... dal .... al ....;

9. Di avere svolto la seguente attività professionale in qualità di medico veterinario (1) presso strutture del S.S.N., comuni, province, regioni, Istituti universitari, Istituti zooprofilattici, Enti privati equiparati:

dal .... al .... presso .... per n. ore settimanali ....;

nel servizio di .... con la qualifica di .... dal .... al .... presso .... per n. ore settimanali ....;

nel servizio di .... con la qualifica di .... dal .... al .... presso .... per n. ore settimanali ....;

nel servizio di .... con la qualifica di .... dal .... al .... presso .... per n. ore settimanali ....;

Note (2)

.... ;

.... ;

.... ;

.... ;

....

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 675/1996, e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Data ....

Firma ....
per esteso

---

(1) cancellare la parte che non interessa;

(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste;

N.B. La presente antocertificazione informativa, con le appropriate modificazioni, è utilizzabile anche per le comunicazioni, ai comitati di cui all'art. 24, relative alle modificazioni nel proprio stato di servizio.

ALLEGATO 1

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ART. 21 DELL'ACCORDO

MEDICI VETERINARI

1. Specializzazioni o dottorati di ricerca in discipline principali:

per la prima specializzazione o dottorato di ricerca - punteggio 3,00;

per ogni ulteriore specializzazione o dottorato di ricerca - punteggio 1,00.

2. Specializzazioni o dottorati di ricerca in discipline affini:

per la prima specializzazione o dottorato di ricerca - punteggio 1,20;

per ogni ulteriore specializzazione o dottorato di ricerca - punteggio 0,40.

3. Voto di specializzazione:

voto di specializzazione 70/70 o 50/50 in disciplina principale (una sola volta) - punteggio 0,80.

Al concorrente che nella stessa disciplina abbia conseguito la specializzazione ed il dottorato di ricerca, viene attribuito una sola volta il punteggio previsto.

In sede di stesura della prima graduatoria, i due anni a prestazione e le 600 ore, condizioni considerate nell'A.C.N.L. e riconosciute come requisito simile alle specializzazioni, avranno un punteggio analogo alle stesse.

Titoli professionali.

Attività professionale svolta a qualsiasi titolo dopo la data del conseguimento del titolo per l'inclusione nella graduatoria, punteggio 1,20 per ogni anno di attività frazionabile per mese.

Attività professionale prestata in qualità di medico veterinario con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del S.S.N., comuni, regioni, Istituti universitari, Istituti zooprofilattici, Enti privati equiparati ai sensi di legge, Enti ed istituti pubblici di ricerca. Per ciascuna ora di attività svolta, punteggio 0,003, vanno esclusi dal computo i due anni a prestazione o le 600 ore qualora, in prima applicazione delle graduatorie, siano riconosciute quale requisito simile alle specializzazioni.

A parità di punteggio prevale l'anzianità di laurea e in subordine l'anzianità anagrafica.

Il punteggio per i titoli professionali è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumullabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

06A11531

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 dicembre 2006

Dollaro USA	1,3192
Yen	155,04
Lira cipriota	0,5781
Corona ceca	27,843
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67155
Fiorino ungherese	253,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7980
Corona svedese	9,0602
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	34,866
Franco svizzero	1,5987
Corona islandese	91,21
Corona norvegese	8,1500
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3535
Nuovo leu romeno	3,4293
Rublo russo	34,6900
Nuova lira turca	1,8790
Dollaro australiano	1,6848
Dollaro canadese	1,5242
Yuan cinese	10,3142
Dollaro di Hong Kong	10,2515
Rupia indonesiana	11963,17
Won sudcoreano	1214,92
Ringgit malese	4,6772
Dollaro neozelandese	1,9172
Peso filippino	65,136
Dollaro di Singapore	2,0322
Baht tailandese	46,515
Rand sudafricano	9,2604

Cambi del giorno 15 dicembre 2006

Dollaro USA	1,3106
Yen	155,04
Lira cipriota	0,5781
Corona ceca	27,755
Corona danese	7,4545
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66990
Fiorino ungherese	253,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7928
Corona svedese	9,0633
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	34,853
Franco svizzero	1,5977
Corona islandese	90,14
Corona norvegese	8,1600
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3545
Nuovo leu romeno	3,4264
Rublo russo	34,5840
Nuova lira turca	1,8676
Dollaro australiano	1,6803
Dollaro canadese	1,5151
Yuan cinese	10,2587
Dollaro di Hong Kong	10,1878
Rupia indonesiana	11908,11
Won sudcoreano	1210,08
Ringgit malese	4,6533
Dollaro neozelandese	1,9064
Peso filippino	64,698
Dollaro di Singapore	2,0218
Baht tailandese	46,253
Rand sudafricano	9,2368

Cambi del giorno 18 dicembre 2006

Dollaro USA	1,3095
Yen	154,34
Lira cipriota	0,5781
Corona ceca	27,700
Corona danese	7,4537
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67155
Fiorino ungherese	252,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7968
Corona svedese	9,0555
Tallero sloveno	239,66
Corona slovacca	34,839
Franco svizzero	1,5993
Corona islandese	90,06
Corona norvegese	8,1410
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3655
Nuovo leu romeno	3,4185
Rublo russo	34,5660
Nuova lira turca	1,8663
Dollaro australiano	1,6779
Dollaro canadese	1,5114
Yuan cinese	10,2406
Dollaro di Hong Kong	10,1800
Rupia indonesiana	11899,43
Won sudcoreano	1214,10
Ringgit malese	4,6553
Dollaro neozelandese	1,8997
Peso filippino	64,604
Dollaro di Singapore	2,0230
Baht tailandese	47,022
Rand sudafricano	9,1727

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A11747-11746-11745

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatrocortin»

Decreto n. 88 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario FATROCORTIN soluzione iniettabile, nelle confezioni flacone da 10 ml, da 100 ml e scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101739.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101739011;

flacone 100 ml - A.I.C. n. 101739023;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101739050.

Composizione: fiala da 5 ml:

1 ml contiene:

principi attivi: desametasone 0,2 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

flacone da 10 ml e da 100 ml: 1 ml contiene:

principi attivi: desametasone 1 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, equini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: Acetonemia (chetosi) - Artriti reumatoidi - Manifestazioni infiammatorie in genere, articolari e tendinee in particolare (borsiti, sinoviti, idroartrosi, igromi, tendiniti) - Malattia degli edemi dei suinetti - Allergie e prurito «sine materia» - Dermatosi del cane - Controllo delle componenti infiammatorie e stressanti (in associazione a trattamento antibiotico) in corso di malattie infettive batteriche, mastiti acute della vacca e della scrofa.

Tempi di attesa:

carni e visceri: 60 giorni;

latte: 14 giorni (28 mungiture).

Validità: 5 anni, per il prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Validità dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuata entro 180 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11563

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Narketan»

Decreto n. 90 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario NARKETAN (chetamina cloridrato) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - D-88212 Ravensburg (Germania).

Produttore: Vetoquinol AG nello stabilimento sito in Svizzera-Aemmenmattstr. 2 - 3123 Belp Bern.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102508013;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 102508037;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102508025.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: chetamina (come cloridrato) 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destlnazione: cane, gatto, cavallo e asino.

Indicazioni terapeutiche: anestetico generale.

Narketan può essere usato come unica sostanza attiva nel gatto, per il contenimento e per procedure chirurgiche minori, in tutti i casi in cui non e necessario raggiungere un rilassamento muscolare. Narketan può essere associato alla medetomidina (nel cane e nel gatto), alla xilazina (nel cane, gatto, cavallo e asino) e alla detomidina (nel cavallo) per indurre un'anestesia.

Tempi di attesa:

cavallo: 0 giorni.

Validità: 30 mesi dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato a temperatura inferiore a 25 ºC.

Dopo il prelievo della prima dose, usare il prodotto entro 3 mesi. Scartare il materiale rimasto inutilizzato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità del medicinale dopo il prelievo della prima dose, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche - Tabella II Sezione A della legge n. 49/2006.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia autocopiante.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11561

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 89 del 15 novembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della ditta Nuova ICC Srl con sede sociale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7/b - codice fiscale n. 01396760595.

COLISTINA SOLFATO INTERVET ITALIA:

busta da 20 g - A.I.C. n. 100409010;

busta da 100 g - A.I.C. n. 100409022;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 100409034.

LINCOMICINA 11% LIQUIDA INTERVET ITALIA:

bottiglia 1 kg - A.I.C. n. 103469019;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103469021.

TIAMULINA 10% LIQUIDA INTERVET ITALIA:

bottiglia 1 kg - A.I.C. n. 103441010;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103441022,

è ora trasferita alla ditta Intervet Italia Srl con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato:

Colistina Solfato Intervet Italia presso officina Intervet Productons Srl - via Nettunense km. 20,300, Aprilia (Latina) oppure Unione Commerciale Lombarda SpA - via G. di Vittorio 36 - Brescia;

Lincomicina 11% liquida Intervet Italia presso officina Intervet Productons Srl - via Nettunense km. 20,300, Aprilia (Latina) oppure officina Filozoo Srl sita in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30;

Tiamulina 10% liquida Intervet Italia presso officina Intervet Productons Srl - via Nettunense km. 20,300, Aprilia (Latina) oppure

Unione Commerciale Lombarda SpA - via G. di Vittorio 36 - Brescia oppure officina Filozoo Srl sita in Carpi (Modena), via del Commercio, 28/30.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11562

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tolomec»

Provvedimento n. 91 del 21 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TOLOMEC soluzione iniettabile, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: officina Fatro sita in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103828012;

flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 103828024;

flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 103828036;

flacone in vetro da 1000 ml - A I C. n. 103828048;

flacone in PE da 50 ml - A.I.C. n. 103828051;

flacone in PE da 200 ml - A.I.C. n. 103828063;

flacone in PE da 500 ml - A.I.C. n. 103828075;

flacone in PE da 1000 ml - A I C. n. 103828087;

flacone in PP da 50 ml - A I C. n. 103828099;

flacone in PP da 200 ml - A.I.C. n. 103828101;

flacone in PP da 500 ml - A.I.C.. n. 103828113;

flacone in PP da 1000 ml - A.I.C. n. 103828125;

flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103828137;

flacone in PET da 200 ml - A.I.C. n. 103828149;

flacone in PET da 500 ml - AI C. n. 103828152;

flacone in PET da 1000 ml - A.I.C. n. 103828164.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi : ivermectina 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento ed il controllo di endo ed ectoparassiti in bovini (nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, altri nematodi, parassiti esterni, pidocchi ematofagi, acari della rogna dei bovini), ovini (nematodi gastrointestinali e polmonari, estro ovino, acari) e suini (nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, pidocchi, acari).

Bovini: nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, altri nematodi, parassiti esterni, pidocchi, acari.

Ovini: nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, estro ovino, acari.

Suini: nematodi gastrointestinali, vermi polmonari. Pidocchi, acari.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Tempi di sospensione:

carni:

bovini - 42 giorni;

ovini - 30 giorni;

suini - 28 giorni.

Non utilizzare in vacche in asciutta, in riproduzione ed in lattazione il cui latte o derivati siano destinati al consumo umano.

Nelle pecore di razze da latte impiegare il prodotto soltanto nelle femmine in asciutta e, comunque, non nei 60 giorni antecedenti la data prevista del parto.

Validità:

60 mesi in confezionamento integro e correttamente conservato;

12 mesi dopo la prima apertura del flacone.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dualmix»

Provvedimento n. 176 del 5 settembre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi DUALMIX nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102859016.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7/B - codice fiscale n. 01396760595.

Modifica: variazione tipo II riduzione tempi di sospensione per le specie suini e polli.

È autorizzata la variazione tipo II della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione per le specie suini e polli.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

suini e polli - carni: 1 giorno.

Non somministrare a galline ovaiole in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11559

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Actonel».

Estratto provvedimento UPC/II/2644 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: ACTONEL.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0192/001-003/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Lonza Ltd. - Valais Works - CH 3930 Visp Svizzera, quale sito alternativo per la produzione della sostanza attiva risedronato sodico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Fortipan».

Estratto provvedimento UPC/II/2645 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: FORTIPAN.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0193/001-003/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Lonza Ltd. - Valais Works - CH 3930 Visp Svizzera, quale sito alternativo per la produzione della sostanza attiva risedronato sodico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Ivor».

Estratto provvedimento UPC/II/2646 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: IVOR.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0106/001-002/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle dimensioni del lotto del prodotto finito (da 11 I a 22 I).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Atracurium Hameln».

Estratto provvedimento UPC/II/2647 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: ATRACURIUM HAMELN.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0294/001/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito di produzione: CF Pharma Ltd., 1097 Budapest, Kèn u. 5., Hungary; e conseguenti modifiche delle specifiche della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Recombinate».

Estratto provvedimento UPC/II/2648 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/001-003/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di siti alternativi per l'esecuzione di test (test sui virus avventizi, test di sterilità, sul mycoplasma) utilizzati nel processo produttivo del bulk in aggiunta alla società Bio-Reliance Corporation sita nel Maryland - USA - attualmente autorizzato. I siti alternativi sono:

Baxter Bioscience's Global Pathogen Safety Laboratory in Vienna, Austria, per i test sui virus avventizi;

Mycosafe, Mycoplasma Testing & Consulting GmbH in Vienna, Austria, per i test sul mycoplasma;

Baxter Bioscience, Thousand Oaks, California, USA, per i test di sterilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11477

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto provvedimento UPC/II/2649 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: CONGESCOR.

Titolare A.I.C.: Merck KGAA.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0186/001-006/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11476

Estratto provvedimento UPC/II/2650 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: CONGESCOR.

Titolare A.I.C.: Merck KGAA.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0186/001-006/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della procedura analitica usata per il rilascio del lotto e per le prove di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11475

Estratto provvedimento UPC/II/2651 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: CONGESCOR.

Titolare A.I.C.: Merck KGAA.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0186/001-006/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore del processo produttivo del prodotto finito e delle specifiche dell'eccipiente diossido di titanio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano «Cardicor».

Estratto provvedimento UPC/II/2652 del 27 novembre 2006

Specialità medicinale: CARDICOR.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0185/001-006/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della procedura analitica usata per il rilascio del lotto e per le prove di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11473

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metronidazolo PH&T»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1329 del 4 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METRONIDAZOLO PH&T, anche nella forma e confezione: «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano, Italia, codice fiscale n. 09138720157.

Confezione: «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi - A.I.C. n. 034150045 (in base 10), 10L5NX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Italia S.p.A. - 37063 Isola Della Scala (Verona), via Camagre, 41/43 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: metronidazolo 500 mg;

eccipienti: sodio cloruro 740 mg; acido citrico monoidrato 44 mg; sodio fosfato bibasico diidrato 74,55 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni gravi sostenute da batteri anaerobi, particolarmente *Bacteroides fragilis*, altre specie di *Bacteroides* ed altri anaerobi sui quali il metronidazolo esercita azione battericida, come Fusobacteria, Eubacteria, Clostridia e Cocchi gram-positivi anaerobi.

Il metronidazolo è stato impiegato con risultati favorevoli nelle setticemie, batteriemie, ascessi cerebrali, polmonite necrotizzante, osteomielite, febbre puerperale, ascessi pelvici, peritoniti e piaghe post-operatorie, nelle quali erano stati isolati uno o più dei batteri anaerobi citati.

Prevenzione delle infezioni post-operatorie causate da batteri anaerobi, particolarmente *Bacteroides* e Cocchi gram-positivi anaerobi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 034150045 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi,

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 34,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 56,43 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 034150045 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 flaconi - Osp 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11651

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucral»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1342 del 4 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SUCRAL, nelle forme e confezioni: «1 g compresse masticabili» 40 compresse; «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine; «20 % sospensione orale» flacone 200 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezione: «1 g compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 035643016 (in base 10), 11ZRN8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c.a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone), strada comunale Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: mannitolo 500 mg; magnesio stearato 50 mg; silice colloidale 10 mg; saccarosio 900 mg; aroma pandoro 40 mg.

Confezione: «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 035643028 (in base 10), 11ZRNN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c.a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone), strada comunale Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipienti: sorbitolo 2965 mg; aspartame 30 mg; aroma pandoro 5 mg.

Confezione: «20 % sospensione orale» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035643030 (in base 10), 11ZRNQ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c.a r.l. - 03012 Anagni (Frosinone), strada comunale Paduni, 240 (tutte le fasi).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: sorbitolo liquido (non cristallizzabile) 0,75 g; glicerolo 0,4 g; sodio carbossimetilcellulosa 0,01 g; silice colloidale 0,035 g; metil p-idrossibenzoato 0,003 g; propile p-idrossibenzoato 0,002 g; aroma mora 0,03 g; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035643016 - «1 g compresse masticabili» 40 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,26 euro;

confezione: A.I.C. n. 035643028 - «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,64 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035643030 - «20 % sospensione orale» flacone 200 ml;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,77 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035643016 - «1 g compresse masticabili» 40 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035643028 - «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035643030 - «20 % sospensione orale» flacone 200 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11652

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido Clavulanico IBI».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1343 del 4 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO IBI, nelle forme e confezioni: «1000 mg/20 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 20 ml; «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (Latina), Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezione: «1000 mg/20 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 20 ml - A.I.C. n. 036766018 (in base 10), 1320B2 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A. - 04011 Aprilia (Latina), via Fossignano, 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: amoxicillina sodica 1060,2 corrispondente ad amoxicillina 1000 mg; potassio clavulanato 238,25 mg, corrispondente ad acido clavulanico 200 mg;

eccipiente: la fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 20 ml.

Confezione: «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - A.I.C. n. 036766020 (in base 10), 1320B4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A. - 04011 Aprilia (Latina), via Fossignano, 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principi attivi: amoxicillina sodica 2120,4 mg; corrispondente ad amoxicillina 2000 mg; potassio clavulanato 238,25 mg, corrispondente ad acido clavulanico 200 mg.

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina e acido clavulanico IBI iniettabile è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle basse e alte vie respiratorie; infezioni delle vie urogenitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ossee ed articolari; infezioni gastro-intestinali; setticemie; peritoniti; endocarditi; sepsi postoperatorie e per la profilassi in chirurgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036766018 - «1000 mg/20 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 20 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,21 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,65 euro;

confezione: A.I.C. n. 036766020 - «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,61 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036766018 - «1000 mg/20 ml + 200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 20 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036766020 - «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11653

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Boniscontro & Gazzone».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1344 del 4 dicembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NORFLOXACINA BONISCONTRO & GAZZONE nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 037044017 (in base 10), 13BHTK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.A. - 00040 Pomezia (Roma), Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Norfloxacina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 55 mg; croscarmellosa sodica 19 mg; silice colloidale 6 mg; amido pregelatinizzato 5 mg; magnesio stearato 4 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4 mg; olio di ricino idrogenato 2 mg; talco 1,9 mg; titanio biossido 1,9 mg; acido metacrilico-metile metacrilato copolimero (1:2) 0,6 mg; polietilenglicole 6000 0,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: la Norfloxacina è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro indicato per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie superiori o inferiori, complicate o non complicate, di natura acuta o cronica (inclusa la pielonefrite) provocate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla norfloxacina. Deve essere verificata (se possibile) la sensibilità al trattamento dell'organismo scatenante l'infezione, sebbene la terapia possa essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035196, relativo al farmaco «Renoxacin», e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037044017 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,45 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,70 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037044017 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Allen».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1349 dell'11 dicembre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.A. (codice fiscale n. 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: RANITIDINA ALLEN.

Confezione:

A.I.C. n. 034452108 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034452110 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034452122 - « 300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 034452134 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse;

A.I.C. n. 034452146 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse;

A.I.C. n. 034452159 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034452161 - «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse,

è ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.A. (codice fiscale n. 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: RANITIDINA RANBAXY.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11655

Rettifica alla determinazione n. 278 del 24 luglio 2006 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desketo».

Estratto della determinazione di rettifica n. 359/2006

Con riferimento alla determinazione n. 278 del 24 luglio 2006, pubblicata in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - del 1° agosto 2006 - serie generale n. 177, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

A.I.C. n. 03041044/M;
A.I.C. n. 03041057/M;
A.I.C. n. 03041069/M;
A.I.C. n. 03041071/M;
A.I.C. n. 03041083/M;
A.I.C. n. 03041095/M;

Leggasi:

A.I.C. n. 034041044/M;
A.I.C. n. 034041057/M;
A.I.C. n. 034041069/M;
A.I.C. n. 034041071/M;
A.I.C. n. 034041083/M;
A.I.C. n. 034041095/M;

Dove è scritto:

A.I.C. n. 033635044/M;

Leggasi:

A.I.C. n. 034041044/M.

06A11637

REGIONE ABRUZZO

Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, recante: «Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del Sistema sanitario regionale».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Omissis

6. Con decorrenza dall'anno di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) nella misura del 5,25%.

7. In deroga a quanto stabilito nel comma 6, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 4,25%, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota del 5,25%:

1) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;

2) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»;

3) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;

4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

8. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata all'1,4%.

9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario regionale 2006-2009 di cui all'art. 1 comma 180 della legge 311 del 30 dicembre 2004, finalizzato alla stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'Imposta regionale sulle attività produttive si applicano, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all'integrale copertura degli obiettivi.

10. Ai fini di quanto previsto al comma 9, la determinazione delle relative aliquote sarà fissata con apposita legge regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, verificate le possibilità di esenzione.

11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 dicembre 2006

Il presidente: DEL TURCO

06A11678

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006, alla pag. 39, prima colonna, all'articolo 109, comma 3, nel secondo periodo, dove è scritto: «Tali risorse sono utilizzate per il rimborso delle *opere* conseguenti...», leggasi: «Tali risorse sono utilizzate per il rimborso delle *spese* conseguenti...»

06A11749

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-297) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.